
COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CESSIONE LOCULI E DI AREE CIMITERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI TOMBE FAMILIARI E CAPPELLE FUNERARIE

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 10 gennaio 2013, modificato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 09.03.2017**

INDICE

CAPO I NORME GENERALI

- Art.1 Oggetto del Regolamento:
- Art. 2 Norme applicabili alle assegnazioni di aree cimiteriali
- Art. 3 Aree e loculi soggetti ad assegnazione:
- Art. 4 Limiti alle assegnazioni:
- Art. 5 Divieti di assegnazione:
- Art. 6 Deroghe:

CAPO II PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI E ASSEGNAZIONE AREE E LOCULI

- Art. 7 Atto di assegnazione:
- Art. 8 Durata delle assegnazioni:
- Art. 9 Tariffa delle assegnazioni – Responsabilità danni e obblighi dell'assegnatario:
- Art. 10 Modalità di assegnazione delle aree:
- Art. 11 Concessioni di loculi per tumulazioni provvisorie:

CAPO III DIRITTO ALL'USO

- Art.12 Aveni diritto all'uso:
- Art.13 Ammissione in sepoltura di famiglia:
- Art.14 Divieto di cessione dei diritti:

CAPO IV MANUTENZIONE

- Art.15 Autorizzazione ad eseguire i lavori:
- Art.16 Doveri in ordine alla manutenzione:

CAPO V RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI LOCULI ED AREE

- Art.17 Rinnovo delle assegnazioni di loculi ed aree:

CAPO VI DECADENZA DELLE CONCESSIONI DI LOCULI ED AREE

- Art.18 Decadenza delle assegnazioni di loculi ed aree:
- Art.19 Decadenza dell'assegnazione dell'area per mancata conclusione dell'opera:
- Art.20 Decadenza dell'assegnazione dell'area per perdurante stato di abbandono ed incuria:
- Art.21 Decadenza dell'assegnazione dei loculi per assegnazione area:

CAPO VII NORME TRANSITORIE

- Art.22 Censimento delle assegnazioni in atto:
- Art.23 Regolarizzazione delle concessioni in atto:
- Art.24 Procedura per la regolarizzazione delle concessioni:

CAPO VIII NORME FINALI

- Art.25 Individuazione delle unità Organizzative:
- Art.26 Termine conclusione dei procedimenti:
- Art.27 Entrata in vigore:
- Art. 28 Pubblicità del regolamento
- Art. 29 Leggi e atti regolamentari
- Art.30 Abrogazioni di precedenti disposizioni:
- Art.31 Sanzioni:

Art. 1 Oggetto del Regolamento:

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione, in uso a privati, di loculi cimiteriali, ed aree cimiteriali in genere per la realizzazione di tombe per le sepolture a sistema di tumulazione individuale e per famiglie, nonché per la realizzazione di cappelle funerarie.

Art. 2 Norme applicabili alle assegnazioni di aree cimiteriali

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente Regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente Codice Civile nonché alle norme di cui:

- al Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934, n 1265 e ss.mm.ii;
- al Regio Decreto 9 Luglio 1939, n° 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e ss.mm.ii;
- al D.P.R. 10 Settembre 1990, n° 285 recante: "Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria";
- al "Regolamento Comunale per i servizi funebri e i cimiteri".

Art. 3 Aree e loculi soggetti ad assegnazione:

1. Sono soggette alla disciplina del presente regolamento:
 - a) *loculi*: sia i loculi di nuova costruzione che quelli già assegnati resisi disponibili;
 - b) *aree cimiteriali*: sono limitate ai lotti di aree indicati nella allegata planimetria che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
 - c) *loculi ossari/cinerari per la tumulazione di*:
 - cassette ossario contenenti i resti ossei provenienti da operazioni di estumulazione ed esumazioni ordinarie
 - urne cinerarie contenenti le ceneri provenienti da operazione di cremazione. La concessione di loculi ossari/cinerari può essere rilasciata solo in presenza di resti ossei/ceneri di defunti che abbiano diritto ad essere tumulati;
2. La planimetria allegata opportunamente numerata a seconda del campo e della tipologia, sarà corredata da un fascicolo in cui sia presente l'elenco degli assegnatari, indicandone le generalità e gli estremi del contratto, e verrà aggiornato costantemente e di volta in volta.

Art. 4 Limiti alle assegnazioni:

1. La assegnazioni di aree cimiteriali in applicazione del presente regolamento è prioritaria alle famiglie ed alle persone aventi residenza anagrafica o nate in questo Comune.
2. Le eventuali richieste non rientranti nella precedente ipotesi saranno esaminate dalla Giunta Comunale, tenuto conto della disponibilità delle aree in funzione delle richieste prioritarie.
3. Per le persone decedute rientranti nel punto 1, la richiesta sarà effettuata da eredi o familiari.

Art. 5 Divieti di assegnazione:

1. Le assegnazioni di aree cimiteriali non possono essere rilasciate:
 - 1.1. a famiglie che hanno già ottenuto nello stesso cimitero comunale, altra concessione per l'utilizzo di aree cimiteriali;
 - 1.2. a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 92, periodo 4 del DPR 285/90;
2. Le assegnazioni di loculi non possono essere rilasciate:
 - 2.1. a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 92, periodo 4 del DPR 285/90;

Art. 6 Deroghe:

1. Qualora non ci siano gli estremi per la riduzione dei resti dei defunti sepolti, verrà valutata la possibilità dell'assegnazione di un'altra area cimiteriale in base alle esigenze.

Art. 7 Atto di assegnazione:

1. Le assegnazioni di cui ai precedenti articoli sono fatte a seguito di espressa domanda scritta (secondo il modello predisposto dagli uffici comunali) di assegnazione di area/loculo secondo le tipologie previste dal piano di lottizzazione e delle tipologie dei nuovi manufatti funerari, mediante scrittura privata ricevuta dal Segretario Comunale.
2. L'atto di concessione seguirà lo schema approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 8 Durata delle assegnazioni:

1. Le concessioni delle aree cimiteriali e dei loculi sono sempre temporanee ed hanno una durata decorrente dalla data di sottoscrizione della concessione e della stipula dell'atto di cui all'articolo precedente, stabilita nel seguente modo:
 - a) Aree cimiteriali: ⇒ anni 99 novantanove
 - b) Loculi cimiteriali: ⇒ anni 30 trenta
 - c) Inumazione a terra ⇒ anni 20 venti
 - d) Loculi/ossari cinerari ⇒ anni 99 novantanove
2. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovi di cui al successivo Capo V il terreno ed i loculi torneranno nella piena disponibilità del Comune e le opere saranno acquisite al patrimonio Comunale.

Art. 9 Tariffa delle concessioni – Responsabilità danni e obblighi dell'assegnatario:

1. La tariffa da applicare sarà quella in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale, e sono stabilite in base alle diverse tipologie di sepoltura:
 - a) Area cimiteriale ad un posto
 - b) Aree cimiteriali per tombe familiari a due posti
 - c) Aree cimiteriali per tombe familiari a tre posti
 - d) Aree cimiteriali per inumazione a terra
 - e) Aree cimiteriali per cappelle funerarie
 - f) Loculi fuori terra (con o senza rivestimento)
 - g) Loculi interrati
 - h) Ossari cinerari
2. Le tariffe verranno rimodulate periodicamente in base agli adeguamenti dei prezzi in funzione dell'indice FOI (indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – ISTAT) mediante deliberazione della giunta comunale.
3. Il richiedente/assegnatario, è obbligato:
 - 3.1. Nei casi di assegnazione dell'area per l'inumazione a terra:
 - 3.1.1. A pagare l'intero importo dovuto per la cessione dell'area al momento dell'assegnazione dell'area stessa e della stipula dell'atto di assegnazione;
 - 3.2. Nei casi di cessione del loculo, sia esso interrato che fuori terra:
 - 3.2.1. A pagare l'intero importo dovuto per la cessione del loculo entro 30 giorni dalla notifica di assegnazione dell'area stessa per la stipula dell'atto di assegnazione;
 - 3.3. Nei casi di assegnazione dell'area per la realizzazione di manufatti funerari "tombe a 2 o 3 posti":
 - 3.3.1. A pagare metà dell'importo dovuto per l'assegnazione dell'area entro 30 giorni dalla notifica di assegnazione provvisoria dell'area stessa.
 - 3.3.2. A pagare a saldo la metà dell'importo totale dovuto entro 180 dalla notifica di assegnazione per la stipula dell'atto ed il contestuale ritiro della concessione ad edificare che avverrà entro 30 giorni dall'avvenuto versamento.
 - 3.3.3. A nominare, al momento del ritiro dell'atto di cessione, un Direttore dei Lavori regolarmente iscritto all'albo professionale, per la direzione dei lavori edili in conformità a quanto prescritto nella concessione ad edificare.
 - 3.3.4. A completare i lavori entro mesi 12 dal ritiro dell'atto di assegnazione e della concessione ad edificare

- 3.3.5. Ad attenersi in fase di esecuzione dei lavori, alla tipologia e alle finiture imposte dagli elaborati grafici (particolari costruttivi) allegati al progetto di lottizzazione degli spazi residui delle aree cimiteriali del Comune di Orotelli e riportati in concessione;
- 3.4. Nei casi di assegnazione dell'area per la realizzazione di manufatti funerari "cappelle funerarie":
 - 3.4.1. A pagare metà dell'importo dovuto per l'assegnazione dell'area entro 30 giorni dalla notifica di assegnazione provvisoria dell'area stessa.
 - 3.4.2. A pagare a saldo la metà dell'importo totale dovuto entro 180 dalla notifica di assegnazione provvisoria dell'area stessa.
 - 3.4.3. A presentare istanza per l'ottenimento della concessione edilizia entro 3 (mesi) dalla data della stipula dell'atto di assegnazione;
 - 3.4.4. A iniziare i lavori di cui alla concessione edilizia entro 3 mesi dal rilascio della stessa concessione;
 - 3.4.5. A completare i lavori per la realizzazione del manufatto funerario entro 12 mesi dall' inizio dei lavori edili;
 - 3.4.6. Ad attenersi tassativamente alla tipologia e alle finiture imposte dagli elaborati grafici (particolari costruttivi) allegati al progetto di lottizzazione degli spazi residui delle aree cimiteriali del Comune di Orotelli;
- 4. Nel caso in cui il richiedente non rispetti i termini di cui ai precedenti punti (3.1.1.) , (3.2.1.) , (3.3.1.) , (3.4.1.) , (3.4.2.) , non verrà dato esito alla definitiva assegnazione dell'area e/o loculo.
- 5. Nel caso in cui il richiedente non rispetti i punti (3.3.4) , (3.3.5) . , (3.4.3.) , (3.4.4.) , (3.4.5.) , (3.4.6.) , l'assegnazione decade di diritto ed il terreno o loculo tornerà nella piena disponibilità del Comune, mentre il concessionario non potrà rivendicare altri diritti se non quanto stabilito dagli articoli di cui al capo VI.
- 6. Il termine di cui al punto (3.4.5.) può essere prorogato una sola volta, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare della concessione. Decorsi tali termini, la concessione decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga.
- 7. La proroga di cui al punto precedente è subordinata ad una garanzia pari al 20% dell'importo dovuto per la cessione dell'area a garanzia della conclusione delle opere stesse entro congruo termine, comunque non superiore a 3 mesi, trascorso tale termine, queste ultime saranno eseguite d'ufficio con spese a carico del concessionario.
- 8. Il Comune, mentre ha cura affinché nell'interno del cimitero comunale siano evitate situazioni di pericolo alle persone, è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri arrecati da ignoti visitatori e da persone estranee al suo servizio, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature, come pure non assume responsabilità per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico, quali scale mobili per accedere a cellette o loculi e simili.

Art. 10 Modalità di assegnazione delle aree, dei loculi interrati e fuori terra e degli ossari:

- 1. Le domande per l'assegnazione di aree e/o loculi, possono essere trasmesse in qualsiasi momento ad eccezione delle aree per l'inumazione a terra e degli ossari.
- 2. Le aree destinate all'inumazione a terra, gli ossari ed i loculi di dimensione fuori standard destinati all'inumazione delle salme obese, verranno assegnati al momento di effettiva esigenza previa opportuna richiesta ai sensi dell'art. 4.
- 3. E' possibile assegnare loculi in aderenza per un numero massimo di (2) , sia in orientamento verticale che orizzontale.
- 4. Le assegnazioni di cui sopra verranno effettuate seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle domande in relazione alla singola tipologia di sepoltura; in base a tale ordine cronologico verrà individuato un ordine numerico progressivo di assegnazione che verrà associato al numero progressivo disposto nella planimetria di cui all'art. 3 comma 2 senza distinzione di sesso, età, etc . . .
- 5. *Le assegnazioni dei loculi sia interrati che fuori terra seguiranno l'ordine numerico assegnato dagli uffici fino a completamento di ogni singolo blocco individuato dal numero (n) con le lettere a - b - c"*
- 6. Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di assegnazione, previa verifica della disponibilità, verrà comunicato al richiedente l'assegnazione provvisoria di quanto richiesto che avverrà mediante determinazione del responsabile di servizio.
- 7. Il richiedente entro 30 giorni dalla ricezione della notifica di assegnazione provvisoria deve provvedere al pagamento dell'area secondo le modalità e le tempistiche di cui al precedente articolo 9.

Art. 11 Concessioni di loculi per tumulazioni provvisorie:

1. La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita esclusivamente nei loculi interrati alle seguenti condizioni:
 - a) che venga autorizzata dal Sindaco ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
 - b) che abbia una durata non superiore ad un anno;
 - c) che venga stipulato un regolare contratto nelle forme di legge ai sensi del precedente art.6;
 - d) che venga versato il canone di concessione rapportato al 30% della tariffa di cui al precedente art.9 comma 3.

CAPO III

DIRITTO ALL'USO

Art.12 Aveni diritto all'uso:

1. Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario secondo la discendenza "*jure sanguinis*" in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.
2. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.
3. I titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune. l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari, in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco.
4. Il titolare della cessione che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura di cui all'art. 3 comma2.

Art.13 Ammissione in sepoltura di famiglia:

1. Nei loculi e nei manufatti realizzati sulle aree concesse, sono ammesse le salme ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto secondo l'atto di assegnazione successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
2. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione.
3. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.
4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi "*jure sanguinis*" è dato dall'ordine di premorienza.
5. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.

Art.14 Divieto di cessione dei diritti:

1. Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, fino a completamento della capienza del sepolcro
2. E' vietata, la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

CAPO IV

MANUTENZIONE

Art.15 Autorizzazione ad eseguire i lavori:

1. Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale previa verifica delle condizioni da parte dell'ufficio tecnico Comunale.
2. Troveranno sempre applicazione le speciali norme di cui al Regolamento Comunale sui servizi funebri e cimiteriali nonché gli strumenti edilizi in vigore.

Art.16 Doveri in ordine alla manutenzione:

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico del concessionario.

CAPO V

RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI LOCULI ED AREE

Art.17 Rinnovo delle assegnazioni di loculi ed aree:

1. Gli assegnatari e i loro eredi hanno diritto in via di principio a richiesta di ottenere il rinnovo delle assegnazioni. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Sindaco.
2. L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione motivata da notificare al richiedente.
3. Il rinnovo della concessione:
 - a) potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla realizzazione di opere di abbellimento;
 - b) dovrà essere perfezionato entro 6 (sei) mesi dalla scadenza della precedente concessione ferme restando che la somma dovuta in applicazione delle Tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria Comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni;
 - c) è subordinato al pagamento della tariffa in vigore alla momento della domanda di rinnovo stabilita in base alle diverse tipologie di sepoltura;

CAPO VI

DECADENZA DELLE CONCESSIONI DI LOCULI ED AREE

Art.18 Decadenza delle assegnazioni di loculi ed aree:

1. La decadenza delle assegnazioni di aree può avere luogo:
 - a) nel caso in cui l'assegnatario non dia corso alla realizzazione delle opere edili nei termini previsti nell'atto di assegnazione e delle concessioni a edificare e stabilite nell'articolo 9 del presente regolamento;
 - b) nel caso di perdurante grave stato di abbandono o incuria;
 - 1.1. La decadenza, sempre preceduta da diffida ad eseguire le opere entro un congruo termine, sarà dichiarata con atto motivato dalla Giunta Comunale notificato i concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili;
 - 1.2. Con la stessa Deliberazione sarà fissato il giorno in cui, gli incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero Comunale a redigere il "verbale di consistenza di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione;

2. La decadenza delle concessioni di loculi può avere luogo nel caso in cui l'assegnatario, erede o chi legittimato ai sensi dell'articolo 12:
 - a) faccia espressa richiesta per la cessione di un'area per la realizzazione di manufatti funerari qualunque sia la sua tipologia e la stessa venga ad esso assegnata con le modalità di cui ai precedenti articoli-,
 - b) richieda ai sensi della normativa vigente, la traslazione della salma da un loculo interrato ad un loculo fuori terra a seguito dell'acquisto di quest'ultimo;

Art.19 Decadenza dell'assegnazione dell'area per mancata conclusione dell'opera:

1. In caso di decadenza dell'assegnazione per mancata conclusione dell'opera nei termini prescritti, saranno rimborsati al concessionario, soltanto la metà del corrispettivo globale dovuto per ottenere la concessione dell'area, con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti;
2. Di quanto precede dovrà essere informato il concessionario con lettera di diffida di cui al precedente articolo 16;'
3. Con la stessa deliberazione con la quale viene dichiarata la decadenza dovrà essere disposto il rimborso della somma di cui al comma 1 del presente articolo;

Art.20 Decadenza dell'assegnazione dell'area per perdurante stato di abbandono ed incuria:

1. In caso di decadenza delle concessioni per "perdurante stato di abbandono e incuria" nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.
2. Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario.
3. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art.15, dovranno essere precisate:
 - 3.1. Le notizie che precedono;
 - 3.2. Il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni, con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune, o occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

Art.21 Decadenza dell'assegnazione dei loculi per assegnazione area o acquisto nuovo loculo:

1. In caso di decadenza delle concessioni di loculo per assegnazione di un area finalizzata alla realizzare di una qualsiasi tipologia di manufatto funerario, agli effettivi importi stabiliti dal precedente articolo 9 saranno scorporate le somme relative al prezzo del loculo, indicate nell'atto, e già versate per ottenere la concessione del loculo nel seguente modo:
 - 1.1. Assegnatario del loculo da meno di 3 anni dalla richiesta: totale importo
 - 1.2. Assegnatario del loculo da 3 a 15 anni dalla richiesta: metà importo
 - 1.3. Assegnatario del loculo da oltre 15 anni dalla richiesta: nulla dovuto
2. in caso di decadenza delle concessioni di loculo cimiteriale interrato a seguito di acquisto di un nuovo loculo cimiteriale fuori terra, non è previsto nessun rimborso di quanto corrisposto per l'acquisto del loculo cimiteriale interrato.

CAPO VII

RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI LOCULI ED AREE

Art.22 Censimento delle assegnazioni in atto:

1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Ufficio Comunale curerà:
 - a) La raccolta di tutte le assegnazioni in atto;
 - b) La elencazione con tutti gli estremi degli atti di assegnazione in apposito registro scadenziario delle assegnazioni cimiteriali.

- c) La proposta di regolarizzazione delle assegnazioni non risultanti con atto scritto.

Art.23 Regolarizzazione delle concessioni in atto:

1. Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzate entro trenta mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. A tal fine, l'Ufficio Comunale, notificherà agli interessati entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione, fissando un termine non inferiore a 90 giorni per farne richiesta.

Art.24 Procedura per la regolarizzazione delle assegnazioni:

1. Per ottenere la regolarizzazione delle assegnazioni, gli interessati dovranno allegare, alla domanda di cui al precedente articolo 7, l'originale della quietanza rilasciata dal Tesoriere Comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'Ufficio di Ragioneria.
2. La concessione in sanatoria sarà fatta con decorrenza dalla data di occupazione del loculo.
3. Nel caso di mancato pagamento dell'assegnazione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dell'area o dei loculi corrispondente alla data di morte dei defunti ivi tumulati o inumati.
4. Gli schemi di atti di assegnazione in sanatoria saranno sottoposti all'approvazione della Giunta Comunale.

CAPO VIII

RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI LOCULI ED AREE

Art.25 Individuazione delle unità Organizzative:

Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro procedimento sono le seguenti:

| | |
|--|-----------------------------|
| 1 - Assegnazione di aree e loculi cimiteriali: | Unità organizzativa Tecnica |
| 2 - Concessioni ed autorizzazioni edilizie: | Unità organizzativa Tecnica |
| 3 - Vigilanza regolarità: | Ufficio Polizia Municipale |

Art.26 Termine conclusione dei procedimenti:

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii, vengono fissati come dal seguente prospetto:

| PROCEDIMENTO | TERMINI CONCLUSIONE |
|--|--|
| 1 - Assegnazione provvisoria di aree cimiteriali e loculi: | trenta giorni dalla ricezione della domanda |
| 2- Assegnazione definitiva di aree cimiteriali e loculi: | trenta giorni dalla ricezione del versamento a saldo |
| 3 - Concessioni edilizie per realizzazione di tombe a due o tre posti: | trenta giorni dalla ricezione del versamento a saldo |
| 4 - Concessioni edilizie per realizzazione di cappelle funerarie | sessanta giorni dalla ricezione della domanda |
| 5- Autorizzazioni edilizie per lavori di manutenzione | trenta giorni dalla ricezione della domanda |

Art.27 Entrata in vigore:

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune, a seguito di adozione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 28 Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Una copia del presente regolamento sarà depositata presso tutti gli Uffici Comunali cui è affidato il servizio nonché all'albo pretorio online.

Art. 29 Leggi e atti regolamentari

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii;
- il Regio Decreto 9 Luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e ss.mm.ii;
- il D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria";
- il "Regolamento Comunale per i servizi funebri e i cimiteri".

nonché ogni altra disposizione di Legge e regolamentare, nel tempo in vigore che abbia attinenza con la materia.

Art.30 Abrogazioni di precedenti disposizioni:

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate le precedenti disposizioni con esso contrastante.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate nel presente regolamento.

Art.31 Sanzioni:

Qualora la Legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, saranno punite ai sensi della normativa vigente.